

LA COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA'

REDATTRICE: Elisabetta Castelli

1. PREMESSA

La Commissione regionale pari opportunità è stata istituita con la legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, ed è attualmente disciplinata dalla nuova normativa la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 recante: "Commissione regionale per le pari opportunità" approvata dal consiglio regionale il 9 dicembre 2009 e pubblicata sul BURT n. 54 del 18 dicembre 2009, parte I.

Il vigente Statuto la colloca tra gli Organi di tutela e garanzia e stabilisce che "... è un organismo autonomo con sede presso il Consiglio regionale ed esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, nonché funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione." (articolo 55).

Le sue competenze consultive della sono disciplinate dall'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 in virtù del quale: "esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge all'esame del Consiglio regionale in materia elettorale, di nomine, di pari opportunità, di organizzazione del personale, di bilancio preventivo regionale nonché sul programma regionale di sviluppo, sugli atti di programmazione generale e di settore nonché sui programmi di attività dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e dell'Agenzia regionale di sanità (ARS)".

Inoltre la Commissione regionale pari opportunità "può esprimere osservazioni facoltative su tutte le proposte di atti di competenza del Consiglio regionale, per i profili attinenti al rispetto e alla promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e di non discriminazione fra i generi" ed esprime osservazioni sul rispetto del principio di pari opportunità e rappresentanza di genere nelle nomine effettuate dalla Regione.

L'Ufficio di supporto a detto organismo provvede all'istruttoria degli atti, predisponendo un esame preliminare volto ad indicare la sussistenza del rispetto dei principi di uguaglianza di genere, imposti dalle disposizioni costituzionali, statutarie e legislative, valutando se è opportuno formulare osservazioni in merito al testo oggetto del parere.

A ciò segue la proposta dell'ufficio alla Commissione medesima recante un'analisi con una relazione illustrativa e considerazioni giuridiche in merito alla proposta di legge o di deliberazione.

In alcuni casi, a titolo collaborativo, sono formulati rilievi alla competente commissione consiliare circa la coerenza della proposta normativa con le altre norme poste a tutela delle pari opportunità.

Nella seduta plenaria della Commissione regionale pari opportunità viene illustrata la proposta di legge o di deliberazione a cui segue la discussione e quindi l'approvazione del parere o delle osservazioni che, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, del regolamento interno dell'Assemblea del legislativa regionale, (regolamento interno 27 gennaio 2010, n.12) sono inviate al Presidente del Consiglio ed alla Commissione consiliare competente per materia.

Quest'ultima esamina il parere e le osservazioni e, secondo quanto dispone l'articolo 64, come richiamato dall'articolo 66 comma 3, del regolamento interno n. 12 del 27 gennaio 2010, "qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relativo ad una proposta di legge o di regolamento, integra il preambolo dell'atto con la motivazione di tale mancato accoglimento. Nel caso di parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell'atto".

2. ANALISI DEI PARERI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Quella di seguito illustrata è l'analisi dell'attività consultiva svolta dalla Commissione regionale pari opportunità ed è relativa al periodo intercorrente tra aprile 2010, ovvero dall'insediamento della IX legislatura fino a dicembre 2011.

Occorre peraltro rilevare che a seguito del rinnovo del Consiglio regionale eletto nelle consultazioni del 28 e 29 marzo 2010, nel periodo sopra indicato si è determinata la decadenza della CRPO nominata nell'VIII legislatura, la quale ha cessato di svolgere la propria attività il 23 luglio 2010.

Ad essa in data 12 ottobre 2010 è succeduta altra commissione che è attualmente in carica.

Relativamente all'anno 2010 la Commissione regionale pari opportunità ha concentrato la propria attenzione sulla:

1. proposta di legge n. 1 del 21.05.2010, recante "Nuove norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale" in merito alla quale si è espressa nella seduta plenaria del 14 giugno 2010.

La commissione ha ritenuto di non apprezzare l'abrogazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70, ("Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di presidente della Giunta regionale"), contenuta nella proposta di legge oggetto di parere obbligatorio.

In particolare ha ritenuto imprescindibile la necessità di garantire, in tema di candidature e definizione delle liste, la doppia preferenza di alternanza.

2. Successivamente, considerato che l'Ufficio di Presidenza della Commissione regionale pari opportunità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 76 del 2009, può deliberare i pareri qualora vi sia urgenza e non sia possibile riunire la commissione in tempo utile, lo stesso si è espresso sulla proposta di legge n. 35 del 5 novembre 2010 ("Legge finanziaria per l'anno 2011") e sulla proposta di legge n. 36 del 5 novembre 2010 ("Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2011 e Pluriennale 2011/2013").

In tale occasione ha espresso parere favorevole sulle due proposte di legge pur manifestando una forte preoccupazione sul mantenimento delle disponibilità finanziarie necessarie a garantire la necessaria continuità alle politiche di genere e la piena attuazione degli impegni assunti per il sostegno al lavoro e all'imprenditorialità femminile, e degli obiettivi del nuovo quadro normativo di riferimento in materia di parità tra donne e uomini.

Nell'arco del 2011, la nuova Commissione regionale pari opportunità si è riunita complessivamente 12 volte.

Nel corso di tali sedute la Commissione regionale pari opportunità ha espresso 3 pareri obbligatori su proposte di deliberazione, 6 su proposte di legge e 2 su proposta di risoluzione.

In merito alla proposte di deliberazione, la Commissione si è espressa positivamente, non rilevando elementi di valutazione negativi riferibili alle politiche di genere nei provvedimenti oggetto del suo esame.

3. Anzi con riferimento alla proposta di deliberazione n. 130 del 18 aprile 2011 recante: "Atto di indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015 (art. 6 l.r. 20/2009). Approvazione.", la Commissione regionale pari opportunità ha apprezzato il contributo della ricerca per il miglioramento della qualità della vita, nonché la qualificazione e la valorizzazione delle competenze umane e dell'occupazione proprie del provvedimento; nel contempo ha sottolineato l'opportunità di incentivare le politiche di genere anche in questi settori.

Relativamente alle proposte di legge esaminate nel corso del 2011, preme rilevare che, esaminando i pareri espressi, la Commissione regionale pari

opportunità ha posto l'attenzione sulla necessità di incentivare la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini nei processi decisionale quale azione positiva volta a realizzare opportunità equivalenti; così come previsto anche dal vigente Statuto regionale che, tra le proprie finalità, alla lettera f), stabilisce: “il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici”.

Questo obiettivo era già stato definito come un momento fondamentale dell'attività della Commissione negli anni passati e anche nel corso del 2011 la Commissione regionale pari opportunità ha inteso promuovere riflessioni volte a superare la concezione culturale che impedisce alle donne di accedere ad alcuni ruoli e funzioni considerati culturalmente legati a stereotipi maschili.

4. In tal senso è opportuno ricordare le osservazioni formulate in merito alla: proposta di legge n. 56 del 27 gennaio 2011, (“ Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 , Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in ordine alla quale, la Commissione ha formulato parere negativo.

La proposta di legge infatti, escludendo per la Commissione regionale permanente tripartita alcune disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 si poneva in contrasto con il principio volto a garantire l'alternanza ed il rispetto della rappresentanza di genere in tutti gli atti normativi e di programmazione, nonché nelle nomine e designazioni di competenza della Regione Toscana.

La Commissione regionale pari opportunità nell'ambito della propria attività consultiva ha voluto sviluppare l'esame dei provvedimenti nell'ottica di rendere effettiva l'attuazione delle strategie di mainstreaming ed empowerment, con riguardo sia al rafforzamento dei meccanismi istituzionali ed all'integrazione permanente delle politiche di genere in tutte le politiche della Regione, sia all'adeguamento e potenziamento degli strumenti di pari opportunità.

Tutto ciò nella convinzione che la parità di genere debba essere intesa come implementazione delle diverse politiche regionali ed elemento essenziale della crescita socio-economica dell'intera regione. L'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e nel processo di elaborazione e di decisione delle politiche condiziona infatti la qualità della vita, lo sviluppo sociale, la crescita economica.

La Commissione regionale pari opportunità è l'organismo istituzionale che si pone al centro di questa complessa trama di interrelazioni tematiche ed

istituzionali ed è in quest'ottica che ha espresso il suo parere anche con riferimento alla:

4. proposta di legge n. 122 del 18 novembre 2011 (“Legge finanziaria per l’anno 2012”) ed alla proposta di legge n. 123 del 18 novembre 2011 (“Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2012 e Pluriennale 2012/2014”).

In tale occasione ha infatti sottolineato la necessità di avviare l’integrazione del bilancio con l’analisi dell’impatto di genere per la promozione di un’effettiva e reale parità tra donne e uomini, così come previsto dall’articolo 13 della Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (“Cittadinanza di genere”).

L’analisi di genere del bilancio può concorrere a promuovere una lettura ed un’analisi della popolazione e delle diverse esigenze presenti nella comunità e a rispondere coerentemente ad esse, a sensibilizzare gli amministratori e la cittadinanza sulla questione di genere e sull’impatto diversificato delle politiche, nonché a rafforzare il principio di trasparenza e di partecipazione per la gestione delle risorse collettive e delle politiche pubbliche.

5. La stessa necessità è stata sottolineata anche con riferimento alle proposte di risoluzione n. 49 del 18 aprile 2011 (“Programma regionale di sviluppo 2011-2015”) e n. 56 del 1 giugno 2011 (“Documento di programmazione economica e finanziaria per l’esercizio 2012”).

Contestualmente è stata rilevata la necessità di costruire un sistema di azioni volte alla conciliazione vita-lavoro per il raggiungimento di una piena parità di genere nella vita sociale, culturale ed economica al fine di promuovere l’integrazione delle politiche di genere non solo negli strumenti normativi ma anche nell’attività di programmazione della Regione Toscana.

E’ infatti convincimento della Commissione regionale pari opportunità che la valorizzazione delle risorse femminili e la diffusione della cultura di parità e pari opportunità debba affermarsi come un importante principio trasversale delle politiche pubbliche che, attraverso interventi non più isolati e occasionali, ma articolati e tarati su specifiche problematiche di contesto, siano in grado di realizzare l’obiettivo di eguaglianza tra i generi oltre che esprimere opportunità di sviluppo che interessano l’intera società.

3. ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

La Commissione regionale pari opportunità ha voluto porre attenzione all’attività di informazione e comunicazione esterna anche per l’attività consultiva, nella consapevolezza dell’importanza di rendere nota la propria collaborazione alla produzione normativa volta a garantire la valorizzazione della differenza di genere.

Lo strumento con cui è stata attuata questa finalità è una apposita sezione nel sito internet dedicata ai pareri formulati nel corso dell'anno dalla Commissione medesima.